

**PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. CRITERI DI ACCESSO E DI
CONTRIBUZIONE AL COSTO**

Indice

1) Principi generali.....	1
2) Definizioni.....	2
3) Il reddito mensile: come si considera.....	3
4) I patrimoni mobiliari: come si considerano.....	4
5) I patrimoni immobiliari: come si considerano	5
6) Il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni erogabili.....	5
7) Valore dei patrimoni mobiliari che superano la franchigia.....	6
8) Valore dei patrimoni immobiliari che superano la franchigia.....	7
9) Procedure di rapporto dei cittadini con i servizi comunali.....	7
10) Possibili deroghe	8
11) Interventi indebitamente percepiti	9

1) Principi generali

Non sono considerate in questo allegato le prestazioni di domiciliarità a totale rilievo sanitario, in quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto la valutazione della condizione economica descritta nel presente atto si utilizza esclusivamente per determinare gli oneri eventualmente a carico del Comune.

Con il presente allegato si precisano gli obiettivi descritti in narrativa della delibera:

1. assumendo la scelta di considerare la situazione economica del solo beneficiario delle prestazioni, e non dei suoi conviventi o familiari, quando egli sia persona non autosufficiente. Ciò in coerenza con l'ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale sull'argomento il 10 gennaio 2000 mozione n. 1/2000 e con le indicazioni della DGR n°39 del 6 aprile 2009
2. quando il beneficiario sia invece persona autosufficiente, considerando anche le risorse economiche che potrebbero essere rese disponibili per integrare l'assistenza a suo favore dai familiari con più stretti legami, anche non conviventi, per le seguenti motivazioni:
 - le prestazioni di assistenza domiciliare sono erogate, seppur indirettamente, a sostegno anche delle persone che hanno legami familiari con la persona in stato di bisogno. Un operatore domiciliare, intervenendo non solo sulla persona ma sul contesto abitativo (acquisti, pulizie, e attività simili), svolge infatti attività fruite anche dagli altri familiari;
 - se si considerasse la condizione economica del solo beneficiario si otterrebbe la conseguenza di erogare lo stesso volume di prestazioni a carico della Città a persone che sono in condizioni molto diverse: effettivamente soli e senza reti proprie di aiuti possibili, oppure con reti familiari che possono disporre anche di notevoli risorse economiche proprie. Ciò produrrebbe una iniquità distributiva delle risorse dei servizi pubblici, perché non se ne fornirebbero in misura maggiore alle persone che sono in condizioni complessivamente più deboli. Inoltre se si considera la situazione economica dei soli familiari conviventi col beneficiario si rischia di penalizzare e disincentivare la convivenza dei familiari con le persone in difficoltà, ad esempio con gli anziani.

Si prevede di considerare soltanto il reddito dei familiari superiore a determinati importi, tenendo conto della composizione dei singoli nuclei familiari, al fine di prevedere che gli oneri a carico dei familiari siano proporzionali alla numerosità dei nuclei e non superino limiti previsti;
3. Quando il beneficiario di interventi sia un minore, vengono considerati, ai fini della concorrenza ai costi delle prestazioni a lui dirette, esclusivamente i genitori e gli ascendenti, secondo le disposizioni del Codice Civile e secondo i criteri descritti all'ALLEGATO 3 della presente deliberazione.

La definizione delle eventuali contribuzioni a carico dei cittadini, dei valori di prestazioni erogabili a carico della Città, delle soglie che identificano le diverse condizioni economiche dei cittadini costituiscono gli elementi che regolano l'offerta dei servizi domiciliari. E' perciò necessario che possano essere adattati al mutare dei bisogni, delle priorità di intervento e delle risorse disponibili. Le tariffe dei servizi verranno quindi progressivamente adeguate all'effettivo costo dei servizi stessi, con atti del Consiglio Comunale relativamente ai criteri generali e della Giunta relativamente agli importi. Con le stesse modalità potranno essere modificate le soglie delle condizioni economiche dei cittadini dalle quali derivano gli oneri a loro carico e il volume delle prestazioni erogabili.

Le procedure e modalità operative da adottare nei servizi per attuare i criteri definiti nel presente atto saranno oggetto di appositi atti organizzativi.

Si ritiene che una valutazione della situazione economica effettuata utilizzando esclusivamente i meccanismi previsti per il calcolo dell'I.S.E.E (D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000) introduca rischi di iniquità, in quanto tale calcolo prevede:

- che siano considerati nella situazione economica solo i beni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente ed i redditi dell'ultima dichiarazione dei redditi, mentre è opportuno considerare la condizione economica del momento nel quale il cittadino richiede le prestazioni comunali;
- non consente di differenziare all'interno dei nuclei familiari modalità diverse di considerazione dei redditi dei diversi componenti, come si prevede al punto 3 di questo atto;
- prevede una franchigia sui beni immobiliari inferiore a quella descritta nel presente atto.

Per questi motivi si prevede che i richiedenti devono presentare ai servizi comunali, ai fini delle prestazioni regolate dal presente atto, una dichiarazione che consenta di acquisire le informazioni sulla condizione economica come in esso descritte, per integrare l'eventuale dichiarazione I.S.E.E. della quale siano già in possesso.

Tale previsione trova fondamento:

- a) nella disposizione dell'articolo 3 del D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000, che attribuisce agli Enti erogatori la facoltà di utilizzare criteri ulteriori di selezione dei beneficiari aggiuntivi a quelli descritti in tali decreti legislativi;
- b) in quanto previsto ai commi 1 e 5 dell'art. 40 della Legge Regionale 1/2004, che, relativamente alla valutazione della situazione economica del richiedente, indicano che tale valutazione deve essere eseguita:
 - con riferimento "al suo nucleo familiare", definizione che non coincide di per sé con il nucleo anagrafico o con i soli conviventi;
 - con l'utilizzo non esclusivo dell'I.S.E.E., ma anche di altri strumenti.

2) Definizioni

Per la valutazione della condizione economica dei cittadini si considerano il reddito periodicamente percepito, il patrimonio mobiliare, il patrimonio immobiliare, che sono definiti in modo analogo a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio comunale 5700/19 del 12 febbraio 2001 e s.m. e i. che disciplina gli interventi di assistenza economica, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

- a) Si considera esclusivamente il valore di donazioni di beni immobiliari effettuati :
 - nei due anni precedenti tale domanda, anziché cinque anni;
 - dividendolo per il valore delle prestazioni domiciliari a carico della Città;
- b) non concorrono alla formazione del reddito anche gli oneri sostenuti per la contribuzione al costo di prestazioni socio assistenziali, ovvero già calcolati come compartecipazione a tali interventi, in Torino ed in altri Comuni, non concorrono altresì le tredicesime mensilità di stipendi e pensioni.

Per *massimale erogabile* dal Comune si intende il valore massimo della spesa che può essere a carico della Città.

Per *franchigie* sul reddito e sui patrimoni si intende il valore del reddito mensile e dei patrimoni del

beneficiario e dei suoi familiari (quando considerati) che non viene considerato nel calcolo della condizione economica, in quanto deve restare in loro piena disponibilità.

Per *quota di solidarietà* si intende il valore che, solo per le tipologie di intervento previste, si presume i familiari possano utilizzare autonomamente per l'assistenza del beneficiario autosufficiente, salvo dimostrazione contraria.

Per *valore erogato a carico del Comune* si intende quanto può essere fornito a carico della Città per il beneficiario, in seguito alla valutazione dei bisogni e della situazione economica.

I massimali delle prestazioni di aiuto domiciliare sono descritti negli altri allegati alla presente deliberazione e riguardano esclusivamente le prestazioni ivi elencate.

I familiari del beneficiario indicati, quando la loro condizione economica abbia rilievo, vengono considerati ovunque risiedano, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del presente atto. Il coniuge del beneficiario non divorziato o non legalmente separato, anche se non incluso nella sua scheda anagrafica, viene considerato sino a quando il beneficiario non documenti di aver intrapreso azioni per definire in sede giurisdizionale la propria posizione nei confronti del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Tale coniuge non legalmente separato non si considera qualora l'Autorità giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi.

3) Il reddito mensile: come si considera

Si definisce reddito il complesso delle entrate, al netto delle imposizioni fiscali e contributive, percepito mensilmente alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi comunali. Tra i redditi mensili non vengono considerate le erogazioni di Enti pubblici che le norme istitutive prevedono abbiano natura risarcitoria ovvero che siano vincolate al pagamento di corrispettivi per servizi essenziali. Non sono altresì considerate le erogazioni monetarie finalizzate al sostegno del reddito erogate da Enti diversi dal Comune di Torino in unica soluzione.

Dal reddito mensile possono venir detratte le somme che il beneficiario versa:

- a) al coniuge e/o ai figli in seguito a sentenza di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) all'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) per morosità da sanare

Il reddito percepito mensilmente si considera solo per la parte che supera una franchigia sul reddito, con le seguenti differenze:

1. il beneficiario fruisce di una franchigia sui suoi redditi personali;
2. le altre persone, suoi familiari o meno, *che vivono nella stessa abitazione* del beneficiario, fruiscono di una franchigia proporzionale al numero di tali persone. Si considerano a tali fini tutti i conviventi da almeno tre mesi con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nella scheda anagrafica, con esclusione delle persone conviventi perché prestano attività lavorativa per il nucleo, o in quanto affittuari, od ospitati per motivi di studio o lavoro se non parenti non componenti la famiglia anagrafica. Gli iscritti sulla scheda anagrafica del beneficiario e le altre persone con lui conviventi si considerano purché siano effettivamente con lui conviventi;
3. i coniugi, i genitori ed i figli *non conviventi* fruiscono di una franchigia proporzionale al numero delle persone iscritte nella loro scheda anagrafica. Viene considerato esclusivamente il loro reddito personale che supera tale franchigia del loro nucleo, per consentire che la partecipazione agli oneri di assistenza del beneficiario sia riferita ai soli redditi dei figli, genitori e coniuge, e non anche ai redditi degli altri familiari con essi conviventi;
4. quando il beneficiario di interventi è un minore vengono considerati esclusivamente i redditi di genitori ed ascendenti.

Le franchigie sul reddito sono ottenute:

- A) Adottando come franchigia per il beneficiario quella prevista nella Dgr n° 15 del 16/04/2009, pari a 592 Euro

- B) moltiplicando per un indice moltiplicatore il Reddito di Mantenimento (previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale che regola gli interventi di assistenza economica) delle persone e dei nuclei familiari sopra descritti: moltiplicatore individuato in 2 per i parenti del beneficiario

Inoltre alla franchigia del beneficiario e a quella dei nuclei familiari dei suoi parenti non conviventi sono aggiunte, sino ad un importo massimo di 400 Euro mensili, le seguenti spese sostenute per l'abitazione principale: locazione, spese condominiali, spese accessorie generali, riscaldamento, ratei per l'estinzione degli eventuali mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. Si includono nella franchigia anche le spese per l'abitazione sopra descritte dovute ma non ancora effettivamente versate; qualora esse siano riferite ad una abitazione in affitto, per tale abitazione il beneficiario deve avere stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato. Qualora il beneficiario abbia diritti di uso o abitazione sulla casa di sua abitazione, non possono essere considerate spese per tale abitazione

I moltiplicatori ed il valore di 400 Euro descritti nel precedente paragrafo possono essere aggiornati nell'ambito della deliberazione annuale del Consiglio Comunale di revisione delle tariffe dei servizi Pertanto:

- il beneficiario fruisce di una franchigia pari 592 euro più le spese per l'abitazione sostenute sino ad un massimo di 400 Euro mensili. Qualora il beneficiario sia un minore, tali spese per l'abitazione sono invece aggiunte alla franchigia del nucleo col quale vive il minore;
- gli altri conviventi col beneficiario fruiscono ciascuno di una franchigia pari a 2 volte il Reddito di Mantenimento del nucleo senza considerare il beneficiario, diviso il numero di tali conviventi;
- coniuge, genitori e figli non conviventi del beneficiario fruiscono ciascuno di una franchigia pari a 2 volte il reddito di Mantenimento dei loro nuclei familiari più le spese per l'abitazione sostenute sino ad un massimo di 400 Euro mensili, diviso il numero di coniuge, genitori, figli. Qualora il beneficiario sia un minore si considerano esclusivamente i suoi genitori ed ascendenti, con il medesimo criterio.

4) I patrimoni mobiliari: come si considerano

I patrimoni mobiliari si considerano nel valore posseduto alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi comunali e soltanto per il valore che supera una franchigia sul patrimonio mobiliare, così individuata:

- a) la franchigia sul patrimonio mobiliare personale del beneficiario è di 15.493 Euro;
- b) le franchigie sul patrimonio mobiliare dei coniugi, genitori e figli (quando tale patrimonio sia considerato) sono proporzionali al numero delle persone del loro nucleo; pertanto la franchigia è determinata applicando a 15.000 Euro la scala di equivalenza prevista per i Redditi di Mantenimento dalla deliberazione che regola gli interventi di assistenza economica, secondo i seguenti criteri:

Per i conviventi col beneficiario:

numero di coniugi, genitori e figli conviventi col beneficiario Franchigia = 15.000 Euro moltiplicato per:

1	1
2	1,70
Oltre 2	Si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni ulteriore componente

Per i familiari non conviventi col beneficiario:

numero di persone del nucleo anagrafico di coniugi, genitori e figli del beneficiario Franchigia = 15.000 Euro moltiplicato per:

1	1
2	1,70
Oltre 2	Si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni ulteriore componente

Si considera esclusivamente il patrimonio mobiliare personale di coniugi, genitori e figli. Se il beneficiario degli interventi è un minore, esclusivamente quello dei genitori ed ascendenti.

E' considerata la consistenza del patrimonio mobiliare indipendentemente dalle sue fonti; pertanto concorrono a tale consistenza anche gli arretrati di indennità di accompagnamento e frequenza, nonché le somme

eventualmente percepite per i contributi statali per l'affitto (ex legge 431/98)

5) I patrimoni immobiliari: come si considerano

Si considera il valore imponibile ai fini del versamento dell'ICI della quota detenuta alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi comunali sui fabbricati e terreni edificabili ed agricoli sui quali si abbiano diritti di proprietà, usufrutto, servitù, superficie, enfiteusi; è esclusa la c.d. "nuda proprietà". Dovrà essere detratto il valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene. Si considera soltanto il valore che supera una franchigia sul patrimonio immobiliare così identificata:

- a) tra i beni del beneficiario: 70.000 Euro per l'insieme dei beni posseduti, se tra questi è inclusa l'abitazione principale; 20.000 Euro se si possiedono esclusivamente beni diversi dall'abitazione principale. Per abitazione principale/prima casa ai fini del presente provvedimento deve intendersi o l'abitazione in cui il beneficiario vive o, qualora non viva in abitazione su cui gode di diritti reali, l'eventuale immobile a carattere abitativo di cui disponga a tale titolo se sito nel comune di Torino. Qualora il reddito mensile ed i beni mobiliari del beneficiario siano di importo inferiore alle rispettive franchigie, ed entro i beni immobiliari sia compresa l'abitazione principale, la franchigia relativa a tali beni è elevata ad Euro 85.000
- b) tra i beni dei conviventi col beneficiario e dei suoi parenti anche non conviventi (quando tale patrimonio sia considerato) non si considera la prima abitazione posseduta; si individua una franchigia di 20.000 Euro per gli altri beni immobiliari.

Non sono considerati i beni immobili esenti dall'applicazione dell'ICI, ad eccezione dell'abitazione principale. Si considera esclusivamente il patrimonio immobiliare personale di coniugi, genitori e figli; se il beneficiario degli interventi è un minore, esclusivamente quello dei genitori ed ascendenti. Si considerano esclusivamente le quote proprietarie dei singoli in caso di proprietà divisa. Le pertinenze sono considerate facenti parte del valore dell'immobile cui sono collegate. Il valore da considerare è quello utilizzato come quota imponibile ai fini I.C.I.. I patrimoni immobiliari posseduti all'estero sono valutati con un valore convenzionale pari a 250 Euro al metro quadrato.

6) Il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni erogabili.

Gli interventi comunali sono articolati in tre tipologie:

1. a totale carico del Comune;
2. calcolati considerando la condizione economica del solo beneficiario;
3. calcolati considerando la condizione economica del beneficiario e dei suoi conviventi e parenti.

Negli altri allegati alla presente deliberazione è descritto come ogni intervento, per diverse tipologie di utenza, afferisca ad una di queste tipologie.

Quando si considera la condizione economica del solo beneficiario, il valore mensile delle prestazioni comunali erogate o della compartecipazione al costo che si richiede al beneficiario si ottiene sottraendo al massimale mensile di spesa a carico del Comune il reddito mensile del beneficiario che supera la rispettiva franchigia. Qualora:

- a) il beneficiario sia un anziano non autosufficiente e percepisca una indennità di accompagnamento, tale indennità deve essere utilizzata dal cittadino per la sua contribuzione, ma evitando che egli debba contribuire con un importo che faccia scendere il suo reddito mensile più l'indennità di accompagnamento al di sotto della franchigia sul reddito più le spese per l'abitazione che sostiene (sino a un massimo di 400 Euro). Pertanto in tali casi l'indennità di accompagnamento non dovrà essere integralmente utilizzata per la contribuzione;
- b) la contribuzione prevista per il beneficiario generi particolari criticità possono essere adottate le deroghe descritte al successivo paragrafo 10.

Quando si considera la condizione economica anche dei parenti del beneficiario, se dopo il calcolo sopra descritto l'intervento prevede una spesa a carico del Comune ovvero una contribuzione al costo inferiore alla tariffa, si detrae ulteriormente la somma dei redditi mensili e dei patrimoni mobiliari dei familiari che superano le rispettive franchigie. Tale esubero è tuttavia considerato soltanto fino ad un valore massimo, pari a una quota di solidarietà prefissata, così individuata:

- per il genitore (convivente o meno): 400 Euro mensili;
- per il coniuge (convivente o meno): 400 Euro mensili;
- per il figlio/a (convivente o meno): 250 Euro mensili;
- per gli ascendenti dei minori (conviventi o meno): 250 Euro mensili;
- per ogni altro convivente con il beneficiario: 100 euro mensili.

Se i beneficiari degli interventi sono minori, tra i familiari si considerano esclusivamente i genitori e, solo qualora la considerazione delle loro condizioni economiche implichi un costo a carico della Città, gli ascendenti. Si assume pertanto che i familiari del beneficiario che vengono considerati (soltanto genitori, coniuge, figli, ovvero soltanto genitori ed ascendenti se egli è un minore), e gli altri conviventi, possano contribuire alla sua assistenza facendosi carico al massimo di una quota di solidarietà pro capite mensile fissa. Questa quota non si considera se i familiari sono in condizioni economiche tali da non poter farsene carico, perché i rispettivi redditi e patrimoni sono inferiori alle franchigie definite. In altri termini redditi e patrimoni mobiliari dei familiari vengono considerati soltanto nella misura superiore alla loro franchigia, e soltanto sino alla concorrenza della quota di solidarietà prevista per i diversi parenti.

Il meccanismo è sintetizzato nella Tabella al termine di questo Allegato, e viene specificato nei successivi commi ed articoli.

La dichiarazione presentata dai richiedenti circa la propria situazione economica ha validità per 12 mesi. Qualora dopo la presentazione della dichiarazione e prima della sua scadenza intervengano variazioni, colui che ha presentato la dichiarazione od il beneficiario della prestazione deve comunicare ai servizi sociali, non oltre 30 giorni dalla data in cui ne viene a conoscenza:

- ogni variazione relativa alla composizione dei nuclei familiari considerati;
- ogni variazione delle componenti la condizione economica (reddito periodico, patrimoni mobiliari, patrimoni immobiliari) dichiarate all'atto della richiesta di prestazioni quando tali variazioni, relativamente alla singola componente, sono pari o superiori al 20% dei valori inizialmente dichiarati. Modifiche alle prestazioni erogate o alle compartecipazioni al costo dei servizi a carico dei beneficiari saranno possibili solo in presenza di tale entità delle variazioni;
- il ricovero in ospedale o struttura residenziale della persona che fruisce degli interventi a carico del Comune. In caso di ricoveri temporanei superiori ad un determinato periodo, occorrerà infatti procedere a modificare di conseguenza il progetto assistenziale e gli interventi di sostegno domiciliare appropriati.

Alla richiesta di rinnovo delle prestazioni i servizi comunali verificano la permanenza dei requisiti di accesso. In ogni momento i servizi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni in base alle quali le prestazioni sono state erogate.

7) Valore dei patrimoni mobiliari che superano la franchigia

Qualora i patrimoni mobiliari del beneficiario superino la franchigia per essi prevista, non è possibile erogare prestazioni a carico della Città, od applicare compartecipazioni al costo delle prestazioni inferiori alla tariffa massima.

Qualora i patrimoni mobiliari dei conviventi e dei parenti del beneficiario (quando si tratti di intervento che ne preveda la considerazione) superino la franchigia per essi prevista, dal valore della prestazione a carico della Città si detrae la "quota di solidarietà" a loro carico prevista.

Qualora i patrimoni mobiliari consistano in contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, titoli o azioni o obbligazioni che possono essere ceduti solo con oneri di smobilizzo del capitale, ai loro possessori le prestazioni comunali possono

essere erogate se alla data della loro richiesta essi abbiano richiesto la restituzione del capitale maturato e siano in attesa della relativa liquidazione. La prestazione viene erogata quale anticipazione delle somme in attesa di liquidazione dall'intermediario finanziario ed è subordinata alla sottoscrizione di impegno di versamento del ricavato a favore del Comune al momento della liquidazione. Tale impegno deve essere formalizzato e corredato dall'ordine irrevocabile alla banca o all'intermediario di bonificare il controvalore dei titoli sino all'ammontare del valore della prestazione direttamente al Comune al momento dell'effettivo incasso. L'importo finale della prestazione non può superare il 75% dei titoli di stato o titoli obbligazionari e non può superare il 50% dei titoli azionari o assimilabili, ed è in ogni caso decurtato del saggio legale degli interessi vigente aumentato di un punto calcolato sul capitale investito.

Qualora l'intervento appropriato alla condizione del beneficiario consista in un affidamento familiare va considerato che tale prestazione non può essere acquistata direttamente dal beneficiario con le proprie risorse. Pertanto se il valore dei patrimoni mobiliari del beneficiario supera la franchigia prevista, l'affidamento può essere ugualmente attivato dai servizi, ed il beneficiario verserà alla Città il valore della quota affido erogata all'affidatario, sino alla concorrenza del valore del suo patrimonio mobiliare superiore alla franchigia.

8) Valore dei patrimoni immobiliari che superano la franchigia

Qualora il valore della prima casa del beneficiario superi la franchigia per essa prevista, l'erogazione di prestazioni a carico della Città o la compartecipazione al costo in misura inferiore alla tariffa massima non è possibile, ovvero è subordinata alla concessione alla Città di garanzia reale sull'immobile. Il beneficiario dovrà sottoscrivere allo scopo apposito contratto, assistito da garanzia reale, con il quale si impegna a restituire la spesa che il Comune anticiperà erogandogli la prestazione. Il beneficiario della prestazione concederà, pertanto, ipoteca sul bene immobile a garanzia della restituzione del prestito, maggiorato di rivalutazione, interessi legali e spese. Le spese per la iscrizione dell'ipoteca sono poste a debito dell'utente.

In alternativa alla predetta garanzia reale è in facoltà della Città di Torino erogare la prestazione:

- a) previa stipulazione di contratto nel quale un congiunto di qualsiasi grado o un terzo assume verso la Città di Torino il debito del beneficiario per il pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1272 del codice civile. Il contratto avrà per oggetto la restituzione delle somme spese dalla Città di Torino e sarà stipulato con l'utente o con suo rappresentante legale o con un terzo che assuma il debito.
- b) Previa stipulazione di un contratto che configuri l'erogazione comunale come un prestito che il beneficiario o un terzo per suo conto si impegni a restituire. Questa modalità è possibile quando in conseguenza dei redditi mensili e dei beni mobiliari il beneficiario non sia tenuto a contribuzione di alcun importo, e quindi la contribuzione derivi esclusivamente dal superamento della franchigia dei beni immobiliari includenti la casa di abitazione; tali beni immobiliari possono superare di qualunque valore la loro franchigia.

Qualora il valore dei patrimoni immobiliari ulteriori rispetto alla prima casa del beneficiario superi la franchigia per essi previsti, l'erogazione di prestazioni a carico della Città o la compartecipazione al costo in misura inferiore alla tariffa massima non è possibile.

Qualora il valore dei patrimoni immobiliari dei conviventi e dei parenti del beneficiario (quando si tratti di intervento che ne preveda la considerazione) superino la franchigia per essi prevista, dal valore della prestazione a carico della Città si detrae la "quota di solidarietà" a loro carico prevista, descritta al precedente articolo 6.

9) Procedure di rapporto dei cittadini con i servizi comunali.

Il meccanismo descritto prevede un rapporto dei cittadini con i servizi comunali finalizzato a ridurre le incombenze di certificazione delle condizioni economiche: infatti quando il beneficiario presenta una richiesta di prestazione viene considerata la sua personale condizione economica; qualora per dimensionare la prestazione o la compartecipazione al costo vadano considerati anche i suoi genitori, coniuge e figli, i servizi

comunali considerano nel calcolo anche la presenza della loro quota di solidarietà, che non verrà conteggiata quando tali familiari (informati del calcolo) documentino l'impossibilità di sostenerla perché i loro redditi e beni rientrano nelle franchigie previste.

Il meccanismo descritto nel presente atto si applica a due tipologie che implicano costi a carico della Città:

- l'erogazione di servizi tramite trasferimenti monetari o buoni servizio dalla Città al beneficiario;
- oppure la contribuzione ai costi di un servizio da parte del beneficiario in misura ridotta rispetto alle tariffe stabilite, il che implica o una minore entrata per la Città rispetto alle tariffe, oppure una integrazione che la Città versa al gestore del servizio per colmare la differenza tra la contribuzione dell'utente e la tariffa.

Nel primo caso il meccanismo non implica una corresponsione di denaro ai servizi comunali da parte dei familiari, ma individua il volume di prestazioni che la Città può fornire a proprio carico al beneficiario, lasciando al beneficiario stesso o ai familiari l'integrazione con proprie risorse delle prestazioni comunali.

Nel secondo caso se il valore dei redditi e patrimoni che vengono considerati è pari o superiore alla tariffa massima del servizio, la compartecipazione al costo è pari alla sua tariffa massima; se è inferiore è pari alla quota dovuta dal beneficiario più, per gli interventi nei quali si considerano, le quote di solidarietà dei familiari. Relativamente alle prestazioni di aiuto domiciliare questa situazione si realizza nel caso dell'affidamento familiare: per questo intervento la "quota affido" che la Città versa agli affidatari opera per il beneficiario affidato come una tariffa da versare alla Città.

Per fruire di prestazioni a carico della Città il beneficiario dovrà aver avviato le procedure per ottenere le altre prestazioni ed agevolazioni fiscali utilizzabili nella sua condizione di bisogno, che siano previste dalla normativa vigente. I servizi comunali promuoveranno l'informazione dei possibili beneficiari di tali misure.

10) Possibili deroghe

Le modalità descritte nel presente atto prevedono che, solo per alcuni interventi e tipologie di beneficiari, alcuni familiari (coniuge, genitori, figli) provvedano ad integrare le prestazioni comunali con una loro "quota di solidarietà" che essi, salvo che le loro condizioni economiche non lo consentano, forniscono direttamente al loro congiunto. Qualora ciò non accada il beneficiario potrebbe non poter fruire di tutte le prestazioni adeguate alla sua condizione, in quanto fruirebbe soltanto di quelle che possono essere a carico del Comune. E' perciò opportuno prevedere misure correttive adottabili in queste circostanze, tramite le seguenti deroghe:

- A) I servizi comunali provvedono ad informare (previo consenso del beneficiario) anche genitori, coniuge e figli maggiorenni del beneficiario del volume di prestazioni che può essere erogato a carico della Città, e delle quote di solidarietà che secondo i criteri del presente atto si presuppone siano da essi fornite al beneficiario. Qualora la mancata corresponsione di tali quote di solidarietà profili una situazione di abbandono del beneficiario, i servizi comunali, con provvedimento dirigenziale motivato possono procedere all'erogazione di interventi a carico della Città senza tenere conto nel calcolo del loro importo delle quote di solidarietà descritte nel presente atto. Tale deroga è applicabile esclusivamente in presenza di oggettive e documentate motivazioni che prefigurino l'impossibilità di una relazione tra il beneficiario ed i parenti che dovrebbero corrispondergli tali quote. I servizi sociali attiveranno poi le eventuali necessarie segnalazioni alla Magistratura per l'attivazione delle procedure di tutela del beneficiario.
- B) Qualora gli interventi da attivare siano previsti in provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ovvero risultino indispensabili per evitare situazioni di abbandono di persone incapaci, si possono erogare prestazioni a carico della Città se i redditi mensili, i patrimoni mobiliari od immobiliari superano le franchigie per essi previste, con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente.
- C) Laddove all'esito dell'istruttoria condotta su situazioni di abbandono:
 - non siano ancora sufficienti gli elementi per motivare l'incapacità della persona e conseguentemente avviare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria
 - ma, sussistendo un rischio di abbandono, risulti utile un ulteriore approfondimento della situazione per valutarne la necessità e la persona e i suoi familiari non aderiscano al progetto assistenziale

individualizzato proposto

è possibile attivare un Progetto d'Osservazione Individualizzato (P.O.I.) della durata di mesi quattro non rinnovabile. Tale progetto comporta l'attivazione di interventi a domicilio della persona nei limiti del massimale individuato per il piano assistenziale individualizzato, anche in deroga ai requisiti di accesso previsti ai paragrafi precedenti. In queste situazioni si delinea la necessità di un'osservazione congiunta da parte di operatori sanitari e sociali, per mettere in campo risorse professionali ai fini del progetto osservativo stesso. Si prevede almeno un passaggio settimanale da parte di operatori sociali e sanitari pubblici in stretto raccordo con il Medico di Medicina Generale.

- D) Analogamente sarà possibile autorizzare PAI in deroga per consentire la continuità assistenziale : questa deroga potrà essere applicata nei casi senza rete, laddove siano stati avviati interventi e, al momento del rinnovo, non sia possibile proseguire il PAI per sopravvenuti cambiamenti dei requisiti iniziali e si ravvisi un rischio d'abbandono. Tali fattori dovranno essere documentati con apposita e circostanziata relazione da parte degli operatori.
- E) Un'ulteriore deroga è prevista per i casi in cui la variazione della condizione economica risulti inferiore all'aumento tariffario/di contribuzione (calcolo del maggior beneficio): in tali casi l'applicazione della deroga consente di mantenere la precedente contribuzione.
- F) Il beneficiario non è tenuto a contribuire al costo degli interventi domiciliari oggetto della presente deliberazione, e pertanto l'intera quota sociale è a carico della Città sino al rinnovo degli interventi domiciliari, qualora:
- alla data della valutazione delle sue condizioni economiche per l'accesso agli interventi domiciliari il beneficiario o almeno uno dei componenti il suo nucleo familiare percepiscano i contributi a sostegno del reddito istituiti dagli artt. 3 e 5 della Deliberazione del C.C. n. 5700 del 12 febbraio 2001 e s.m.i.." avente per oggetto la disciplina degli interventi di assistenza economica;
- oppure
- la contribuzione al costo degli interventi domiciliari a carico del beneficiario comporti che i redditi mensili che rimangono a disposizione del suo nucleo familiare siano inferiori a quelli previsti dagli artt. 3 e 5 della Deliberazione del C.C. n. 5700 del 12 febbraio 2001 e s.m.i.. L'esonero dalla contribuzione avviene a seguito di apposita istanza del beneficiario o di componenti il suo nucleo familiare, previa valutazione della condizione economica dell'intero nucleo. Per valutare tale condizione si adottano le franchigie sui beni mobiliari, immobiliari e per le spese di abitazione che sono descritte nel presente atto

11) Interventi indebitamente percepiti

I servizi sociali e sanitari sono tenuti a controllare ed accertare le indebite erogazioni di interventi domiciliari con costi a carico sia della Città di Torino, sia delle Aziende sanitarie locali, in particolare qualora, in sede dei controlli successivi delle dichiarazioni sulla condizione economica, essi ne riscontrino la non veridicità, o qualora essi ne riscontrino omissioni ai sensi dell'art. 6, comma 8. In tali casi si attiva una procedura di rivalsa finalizzata alla restituzione del costo degli interventi indebitamente percepiti.

E' tuttavia necessario contemperare l'esigenza di attivare la procedura di restituzione alla Città ed alle Aziende Sanitarie Locali con l'esigenza di poter proseguire nell'erogazione degli interventi, quando la loro sospensione rechi pregiudizio al fruitore, specialmente se si trova in condizioni di non autosufficienza. Si prevede pertanto che a coloro che abbiano percepito indebitamente o impropriamente interventi e non abbiano restituito interamente il relativo costo, sia possibile prevedere la prosecuzione degli interventi per un periodo di tre mesi, esclusivamente qualora non sussistano altri motivi di esclusione all'erogazione e qualora:

il beneficiario, se questi è il debitore;

oppure un terzo fideiussore, ossia una persona (parente o non parente) che garantisca il pagamento del debito, abbiano preventivamente sottoscritto un impegno di restituzione, anche rateale per un periodo non superiore a 24 mesi e versino la prima rata.

Non costituisce motivo ostativo a fruire di prestazioni regolate dai criteri introdotti col presente atto la circostanza che il beneficiario debba restituire somme alla Città perché ha indebitamente percepito prestazioni assistenziali erogate con criteri precedenti, con le seguenti specificazioni:

- qualora abbia maturato l'indebitato a causa di violazioni degli artt. 12 e 13 della Deliberazione del C.C. n. 5700 e s.m.i. del 12 febbraio 2001 avente per oggetto i motivi di esclusione dai contributi per cure domiciliari e che in base ai criteri di accesso stabiliti dal presente atto non costituiscono motivi ostativi all'erogazione degli interventi domiciliari, il debitore non è tenuto alla relativa restituzione;

- qualora invece abbia maturato l'indebitato a causa di violazioni degli artt. 12 e 13 della Deliberazione del C.C. n. 5700 e s.m.i. del 12 febbraio 2001 che, in base ai criteri di accesso stabiliti dal presente atto continuano a costituire motivi ostativi all'erogazione degli interventi, il debitore è tenuto alla relativa restituzione. In tale circostanza è possibile fruire degli interventi domiciliari in applicazione della procedura sopra illustrata.

Qualora l'utente debitore sia un incapace naturale (ossia non sia in grado di esprimere compiutamente la propria volontà), sia privo della presenza di terzi che si assumano il debito, e necessiti comunque dell'intervento, i servizi comunali provvederanno a:

- valutare la necessità di segnalare l'utente incapace alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, per l'individuazione di misure di tutela e protezione mediante la nomina di un rappresentante
- a seguito di tale segnalazione, attivare la prosecuzione degli interventi.

Il recupero del credito non sarà attivato in via coattiva per cifre complessivamente per ciascun debitore pari o inferiori a 150 Euro. Il recupero del credito potrà essere sospeso in ipotesi di documentata insolvibilità del debitore o di altro soggetto tenuto; si considerano ipotesi di documentata insolvibilità l'esito negativo dell'esperimento di tutte le procedure di esecuzione e l'assunzione di notizie certe sulla totale indigenza del debitore mediante cumulativamente:

- dichiarazione sostitutiva a pena di responsabilità penali;
- esito negativo della consultazione delle banche dati patrimoniali e reddituali a disposizione di Pubbliche Amministrazioni (esemplificativamente: Enti Previdenziali, Agenzia delle Entrate, Camere di commercio, ecc.).

In ipotesi di sospensione dell'attività di recupero del credito il Comune potrà previa motivata determinazione erogare le prestazioni ritenute urgenti e improcrastinabili.

Il recupero del credito potrà riprendere il suo corso una volta venuta meno la causa di sospensione.

VALORI DELLE FRANCHIGIE SUI REDDITI E SUI BENI				
PERSONE:	REDDITI MENSILI:	BENI MOBILIARI:	BENI IMMOBILIARI:	
			Prima casa e altri beni immobiliari:	Altri beni immobiliari:
BENEFICIARIO	592 Euro più spese per l'abitazione sino a un massimo di 400 Euro	15.493 Euro (se il valore posseduto è superiore non si erogano interventi con costi a carico dal Comune)	70.000 Euro (se il valore posseduto è superiore si erogano interventi con costi a carico dal Comune solo previa ipoteca)	20.000 (se il valore posseduto è superiore non si erogano interventi con costi a carico dal Comune)
CONIUGE, GENITORI, FIGLI	2 Volte il Red.to di Manten.to del nucleo (senza considerare il beneficiario nel nucleo dei suoi conviventi) Più spese per l'abitazione sino a un massimo di 400 Euro per i nuclei diversi da quello del beneficiario	15.000 Euro (*) (se il valore posseduto è superiore si considera che essi erogano al beneficiario la loro quota di solidarietà)	Non si considera tale bene	20.000 (*) (se il valore posseduto è superiore si considera che essi erogano al beneficiario la loro quota di solidarietà)

(*) La franchigia è proporzionale al numero delle persone del nucleo: si ottiene moltiplicando il valore base della franchigia secondo questa scala di equivalenza:

N° di persone **Franchigia** = valore base (15.000 per i beni mobiliari, 20.000 per gli immobiliari) moltiplicato per:

1	1
2	1,7
oltre 2	si aggiunge 0,40 per ogni altra persona

CONSEQUENTI MODALITA' DI CONSIDERAZIONE DEI REDDITI E PATRIMONI PER DEFINIRE IL VALORE DELLE PRESTAZIONI EROGATE A CARICO DELLA CITTA'.			
PERSONE	VALORI DEI REDDITI MENSILI E PATRIMONI CHE SI CONSIDERANO (poichè superiori alle franchigie)	EVENTUALI QUOTE MENSILI A CARICO = redditi superiori alle franchigie, sino ad un importo massimo di:	VALORE MENSILE CHE VIENE EROGATO DALLA CITTA' (per interventi valutati come appropriati nel piano di assistenza)

Beneficiario	Reddito mensile personale superiore a 592 Euro più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro.	Tutto il reddito superiore alla franchigia	<p>1) MASSIMALE EROGABILE PER LA SPECIFICA PRESTAZIONE MENO <i>QUOTA A CARICO DEL BENEFICIARIO</i></p> <p>2) SE DOPO TALE CALCOLO RIMANE UN COSTO A CARICO DELLA CITTA', PER GLI INTERVENTI CHE PREVEDONO ANCHE LA CONSIDERAZIONE DEI PARENTI E CONVIVENTI: MENO SOMMA DELLE QUOTE A CARICO DEI PARENTI E CONVIVENTI Se il beneficiario è anziano non autosufficiente l'indennità di accompagnamento che percepisce è detratta dalla quota a carico del Comune</p>
Coniuge convivente	Redditi mensili superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare composto da queste persone senza il beneficiario. Valori dei patrimoni dei soli genitori, coniugi, figli, superiori alle franchigie	Fino a 400 Euro	
Genitore convivente		Fino a 400 Euro	
Figlio/a convivente		Fino a 250 Euro	
Altro convivente		Fino a 100 Euro	
Coniuge non convivente	Redditi mensili personali superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare col quale vive, più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Valori dei patrimoni personali superiori alle franchigie	Fino a 400 Euro	
Genitore non convivente		Fino a 400 Euro	
Figlio/a non convivente	Redditi mensili personali superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare col quale vive, più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Valori dei patrimoni personali superiori alle franchigie	Fino a 250 Euro	

*Nel 2009 il valore del Reddito di Mantenimento per 1 persona è di 458
E. Per altre persone nel nucleo tale valore decresce con la scala in nota
alla tabella precedente*